

Rapporto al messaggio 3882

Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 5 febbraio 1992 concernente la modificazione della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982

Con messaggio del 5 febbraio 1992, il Consiglio di Stato propone la modifica di alcuni articoli della Legge sulle Scuole medie superiori (SMS) e sulla Scuola tecnica superiore (STS) del 26 maggio 1982: l'unità della materia è costituita dal fatto che tutti questi articoli concernono le condizioni di ammissione alle Scuole medie superiori, in particolare, alla Scuola cantonale di amministrazione.

Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto utile sentire il prof. Albino Zraggen, direttore della Scuola cantonale di commercio (SCC) a cui la Scuola d'amministrazione è annessa.

Questo incontro ha permesso ai commissari non solo di avere informazioni dirette sui problemi legati al messaggio in esame, ma anche di conoscere più da vicino la scuola e le sue particolarità.

1. LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Gli articoli della legge sulle SMS e sulla STS che regolano le ammissioni alle scuole medie superiori sono i seguenti:

- art. 25 per l'ammissione al liceo
- art. 30 per l'ammissione alla SCC
- art. 44 per l'ammissione al ciclo propedeutico della STS.

Questi tre articoli fanno ancora riferimento alla distinzione tra sezioni A e sezioni B nella scuola media; tale normativa è stata sostituita, a partire dall'anno scolastico 1987/88, da una normativa diversa, che prevede per alcune materie l'insegnamento a due livelli differenziati.

Appare quindi opportuno togliere dalla legge il riferimento a strutture non più esistenti e pure opportuna è la modificazione che rinvia ai singoli regolamenti degli studi la definizione delle condizioni di ammissione alle varie scuole.

In questo senso la Commissione approva le proposte contenute nel messaggio.

2. SCUOLA CANTONALE D'AMMINISTRAZIONE

2.1. La situazione giuridica attuale

Il cpv. 3 dell'art. 33 della Legge del 1982 prevede che l'ammissione alla Scuola cantonale di amministrazione (SCA) sia subordinata ad un esame di ammissione per tutti gli iscritti, senza valutare più precisamente il titolo presentato (licenza di Scuola media sezione A, licenza di scuola media sezione B, titolo equipollente).

Il messaggio informa che gli scopi che il legislatore si proponeva con questa norma erano due:

- contenere l'affluenza alla SCA (che nell'anno scolastico 1981/82 era frequentata da 238 studenti in totale e che nel l'anno 1982/83 salirà alla punta massima di 344);

- permettere uno sbocco scolastico agli allievi licenziati dalla sezione B della Scuola media.

In effetti, il messaggio del CdS concernente la legge sulle SMS, del 20 ottobre 1981, proponeva per la SCA condizioni di ammissione identiche a quelle previste per l'accesso alla SCC e alle altre SMS.

Dal rapporto di maggioranza della Commissione speciale del Gran Consiglio (5 maggio 1982) si rileva che la decisione di introdurre l'esame di ammissione per tutti gli iscritti era stata presa in sede di Commissione, per raggiungere i due scopi indicati sopra, ma in più per evitare la soluzione del numero chiuso (che, si diceva, "la Commissione ritiene impraticabile e ingiusta").

Nessun cenno in proposito si trova nel rapporto di minoranza.

Il problema fu tuttavia risollevato in aula, per la proposta di un deputato intesa a togliere l'obbligo degli esami. La soluzione della Commissione, difesa come alternativa al numero chiuso e come "male minore", fu accolta a larga maggioranza.

Sulla base di tale decisione, il "Regolamento degli studi della SCA" (21 luglio 1982) aveva poi definito i particolari: esame di ammissione in quattro materie (italiano, tedesco, francese e matematica), richiesta la sufficienza in tutte le quattro materie. Su questo punto la norma è stata modificata successivamente dal CdS (15 gennaio 1985), probabilmente perché troppo restrittiva, e sostituita con la seguente: (L'esame è superato con almeno la media del 4 nelle quattro materie e con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3).

Questa modificazione era già una spia di qualche difficoltà nell'applicazione del sistema. Infatti, se il primo dei due scopi indicati veniva subito raggiunto (con un brusco calo delle nuove ammissioni a partire dall'anno 1983/84) e perfino oltrepassato (quest'anno la scuola conta appena 66 studenti), l'efficacia della norma dell'esame per ottenere il secondo scopo è stata per tutto il periodo piuttosto ridotta.

A conferma di questa affermazione, si riportano qui i dati degli ultimi tre anni (totale dei dati riferiti agli esami del giugno 1989, 1990, 1991, come risultano dai rapporti della direzione al DPE):

	Presentati agli esami	Ammessi
Studenti con licenza di sez. B o con tre livelli 2	35	4
Studenti con due livelli 2	27	9
Studenti con un livello 2	25	11
Studenti con licenza disez. A o con tre livelli 1	61	47

La percentuale degli ammessi passa dunque dall'11,4% della prima categoria, al 33,3% della seconda, al 44% della terza, fino al 77% della quarta.

Queste ed altre considerazioni avevano intanto indotto la direzione della scuola a sollevare il problema delle condizioni di ammissione.

In un rapporto del 1986 ("Rapporto di gestione per l'anno scolastico 1985/86", firmato dal dir. Augusto Colombo) a proposito della SCA si affermava (la diminuzione del numero di allievi non ha comportato un miglioramento della loro qualità, anzi succede in genere il contrario, come dimostrano sia i risultati degli esami di ammissione sia i risultati scolastici). E ancora: (Di fatto l'esame di ammissione funge da deterrente molto più per allievi che non avrebbero difficoltà a superarli e che preferiscono iscriversi alle SMS...).

Quest'ultima osservazione mette il dito su quello che può essere definito un effetto

perverso del sistema attuale, dovuto alla incongruenza di obbligare ad affrontare gli esami di ammissione anche gli studenti che sono in possesso di una licenza di Scuola Media che li abiliterebbe a frequentare scuole ben più impegnative, come il Liceo, la SCC o la STS.

La modifica proposta con il messaggio in esame va incontro a queste preoccupazioni e in particolare accoglie la sostanza delle proposte avanzate dalla scuola in questi ultimi anni.

2.2. La nuova proposta

La nuova formulazione dell' art. 33 prevede su questo punto un semplice rinvio alle norme del regolamento e tale scelta appare senz' altro giustificata.

Nell' allegato 2 al Messaggio, il Consiglio di Stato precisa le sue intenzioni per quanto riguarda i nuovi articoli 10 / 10 bis del regolamento.

La Commissione giudica felice ed opportuna la soluzione trovata, per i seguenti motivi:

- perché prende in considerazione i risultati scolastici ottenuti dall' allievo alla fine della Scuola media;
- perché è semplice e di immediata applicazione;
- perché, grazie soprattutto alla norma contenuta nell' art. 10 c, risulta applicabile anche ad allievi che hanno seguito uno o più corsi di livello 2.

In questo modo, resta garantita l' apertura di una strada scolastica senza esami di ammissione anche ad allievi che hanno conseguito la licenza di scuola media ma non la qualifica (Scuole Medie Superiori).

Gli esami di ammissione non vengono aboliti del tutto: restano in vigore solo per quegli allievi che non presentano i requisiti minimi di ammissione. Sono quindi una occasione di ricupero e non un freno

2.3. La discussione sul cpv. 5

Particolare attenzione la Commissione ha dedicato al cpv. 5 dell' art. 33, che introduce la possibilità per il Consiglio di Stato di stabilire un numero massimo di ammessi (qualora il numero degli iscritti risultasse superiore alle possibilità organizzative dell' Istituto o alle possibilità occupazionali dei diplomati) e prevede, in questo solo caso, la reintroduzione dell' esame di ammissione per tutti, allo scopo di stabilire la graduatoria di ammissione.

2.3.1. Il concetto di "numero chiuso" non suscita mai entusiasmi. Perplexità sono state espresse in Commissione sia circa il peso reale di eventuali difficoltà organizzative dell' Istituto, sia dal punto di vista del diritto di libera scelta della propria formazione.

Queste perplessità sono state per finire superate in base a due considerazioni:

- che i programmi della scuola sono vincolati alle direttive dell' UFIAML per il riconoscimento federale del titolo che assegna, ciò che renderebbe difficile un ulteriore allargamento dei suoi sbocchi occupazionali;
- occorre evitare di rendere troppo attrattivo il conseguimento di un titolo che, in caso di difficoltà occupazionali, non offrirebbe ai suoi portatori garanzie sufficienti.

Per queste ragioni, la Commissione ha accettato, a maggioranza, la prima parte del cpv. 5 nella formulazione del Consiglio di Stato, riconoscendo che particolari situazioni potrebbero giustificare il numero chiuso.

Ritiene tuttavia di dover esplicitamente precisare che, a mente sua, la limitazione del numero di ammessi dovrà essere applicata solo in casi veramente eccezionali.

2.3.2. La Commissione giudica invece contraddittoria con le argomentazioni sviluppate nel messaggio e accolte in questo rapporto l' introduzione degli esami di ammissione

per tutti, sia pure nel caso eccezionale in cui ciò debba servire per limitare le ammissioni.

La Commissione ha accolto anche su questo punto l'idea di rinvio al regolamento, alla condizione tuttavia che la graduatoria sia stabilita senza disattendere quanto previsto dai due nuovi articoli (art. 10/10 bis, cfr. allegato 2 al messaggio).

2.3.3. Senza voler entrare nei particolari della formulazione del regolamento, che è di competenza del Consiglio di Stato, la Commissione si permette di indicare qui le grandi linee di una soluzione che corrisponderebbe alle sue intenzioni e che potrebbe essere codificata in un art. 10 ter:

- quando venisse fissato un numero massimo, le ammissioni sarebbero decise secondo una graduatoria in cui sono inseriti tutti gli allievi che risultano "ammissibili" in base agli art. 10 e 10 bis del regolamento;
- tale graduatoria terrebbe conto del totale delle note conseguite nelle materie italiano, tedesco, francese e matematica, alla fine della scuola media o, per coloro che hanno dovuto affrontarli, agli esami di ammissione;
- ai fini di questa graduatoria, dal totale conseguito dagli allievi che non hanno dovuto affrontare gli esami di ammissione, si dovrà dedurre un punto per ogni ev. corso di livello 2 frequentato.

(Quest'ultima norma, che può anche essere formulata in altro modo, è speculare a quella prevista alla lettera c) dell'art. 10. Risulta indispensabile per assicurare a tutti gli "ammissibili" un trattamento equo in sede di graduatoria).

3. CONCLUSIONI

L'accettazione del messaggio in esame potrebbe provocare un certo aumento della frequenza della SCA. Secondo le previsioni del Consiglio di Stato, almeno una delle due sezioni supplementari sarebbe controbilanciata da una corrispondente diminuzione della SCC. Occorre inoltre tener conto del risparmio che si realizza con la limitazione degli esami di ammissione, nonché del fatto che la SCA è sussidiata per il 33% dalla Confederazione.

La Commissione ritiene del resto che uno sforzo finanziario supplementare del Cantone sia giustificato per il fatto che la SCA costituisce una delle non molte scuole a tempo pieno che oggi possono essere offerte agli studenti che hanno terminato la scuola media, in alternativa alle scuole medie superiori.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di approvare il messaggio governativo del 5 febbraio 1992 e il disegno di Legge concernente alcuni articoli della Legge sulle SMS e sulla STS, con queste due modifiche rispetto alle proposte del Consiglio di Stato:

Art. 33 cpv. 1

"Alla Scuola cantonale di commercio è annessa la Scuola cantonale di amministrazione che ha lo scopo di preparare ai tirocini nelle aziende e nelle amministrazioni federali (FFS, PTT, Dogane, Swissair, Swiss-Control) e agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private."

(semplice modifica terminologica)

Art. 33 cpv. 5

"Qualora il numero degli iscritti risultasse superiore alle possibilità organizzative dell'istituto o alle possibilità occupazionali dei diplomati, il Consiglio di Stato può stabilire un numero massimo di ammessi. In questo caso, l'ammissione è decisa in base a una graduatoria stabilita secondo le norme fissate dal regolamento."

La Commissione auspica che sia possibile mettere in esecuzione la nuova norma già con le ammissioni per l'anno scolastico 1992/93.

Per la Commissione speciale scolastica:

Giorgio Zappa, relatore
Adobati, con riserva - Barelli -
Bernasconi Benito - Bernasconi Bertino -
Cereghetti - Ferrari - Galli - Gallino - Giovannini -
Paloschi - Righetti - Salmina E. - Simoneschi -
Cortesi - Vago.

Disegno di
LEGGE

sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982;
modifica.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 febbraio 1992 n. 3882 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 è modificata come segue:

Art. 25

Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi liceali.

Art. 30

Possono iscriversi al primo corso della scuola cantonale di commercio gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola cantonale di commercio.

Art. 33

1 Alla scuola cantonale di commercio è annessa la scuola cantonale di amministrazione che ha lo scopo di preparare ai tirocini nelle aziende e nelle amministrazioni federali (FFS, PTT, Dogane, Swissair, Swiss-Control) e agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private.

2 Il curriculum di studi ha la durata di due anni

3 Possono iscriversi alla scuola cantonale di amministrazione gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi della scuola cantonale di amministrazione.

4 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l' esame finale un diploma conferito in conformità delle disposizioni federali.

5 Qualora il numero degli iscritti risultasse superiore alle possibilità organizzative dell' istituto o alle possibilità occupazionali dei diplomati, il Consiglio di Stato può stabilire un numero massimo di ammessi.

In questo caso, l' ammissione è decisa in base a una graduatoria stabilita secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 44

Possono iscriversi al primo corso del ciclo propedeutico gli studenti in possesso della

licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi della scuola tecnica superiore.

II.

Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. L'entrata in vigore è stabilita dal Consiglio di Stato.